

Pubblicato il 11/07/2019

N. 09166/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 07486/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7486 del 2019, proposto dalla signora Carmela De Leo, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Rispoli, Carla Anna Santella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti Psicofisici, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Danilo De Giorgi, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

- del "verbale di notifica" del 19.03.2019, con cui la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici "Concorso per l'assunzione di 654 Allievi

Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. - 4<sup>a</sup> Serie speciale "Concorsi Ed Esami" n. 89 del 9 novembre 2018", ha ritenuto la ricorrente "NON IDONEO" al servizio di polizia, a causa di una presunta presenza di "marcata coartazione affettiva in soggetto con rigidità psicologica e scarsa strutturazione del sé. Ai sensi del D.M. del 30/06/2003 n. 198 art.3, co.2 rif. tab.1 punto 15";

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- del "decreto della Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio attività concorsuali, n. 333-B/12E.9.18/6932 del 28 marzo 2019, Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/14 del 29.03.2018, sia nella parte in cui all'art. 1 si approva la graduatoria di merito, sia nella parte in cui, all'art. 2, si dichiarano i vincitori;

- nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, del decreto Ministeriale 30 giugno 2001, n.198 ("Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"), art. 3 comma 2, secondo cui, "Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella 1";

- di tutte le operazioni compiute, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, anche non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato la non idoneità della ricorrente;

- del bando di concorso in ogni sua parte, anche qualora interpretata, determini la non idoneità della ricorrente e con particolare riferimento all'articolo 15 (Accertamenti attitudinali) il quale espressamente prevede "i suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei

compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire e di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazione intimata al riconoscimento dell'idoneità della ricorrente al servizio di polizia ed alla conseguente ammissione della stessa al corso di formazione previsto dal bando, ovvero, in subordine, alle successive prove concorsuali, previa verifica ex artt. 16 e 66 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RILEVATO che la ricorrente avversa con l'odierno ricorso il giudizio di non idoneità per "marcata coartazione affettiva in soggetto con rigidità psicologica e scarsa strutturazione del sé. Ai sensi del D.M. del 30/06/2003 n. 198 art.3, co.2 rif. tab.1 punto 15", con consequenziale esclusione dalla menzionata procedura selettiva, espresso dalla Commissione competente per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito del concorso pubblico per l'assunzione di 654 posti di allievo agente di Polizia di Stato di cui all'oggetto;

VISTE le contrarie deduzioni allegate dall'interessata;

CONSIDERATO necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione;

Ritenuto di incaricare al riguardo la Commissione Sanitaria di Appello presso il Servizio Sanitario dell'Aeronautica Militare di Roma che provvederà a mezzo di

una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

RILEVATO che con l'atto introduttivo parte ricorrente ha gravato anche la graduatoria definitiva della procedura concorsuale, con la notifica del gravame ad un concorrente inserito nella graduatoria stessa e ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio;

CONSIDERATO, a tal proposito, di poter autorizzare, ricorrendone i presupposti, la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'interno di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione,

ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

RITENUTO di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 29 ottobre 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) DISPONE la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

FISSA il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 29 ottobre 2019.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.